

## **DELIBERA N. 264/22/CONS**

### **PROROGA DEL TERMINE DI ADEMPIMENTO DELL'ORDINE CONTENUTO NELLA DELIBERA N. 91/22/CONS NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 10/21/CONS IN MATERIA DI BLOCCO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PREMIUM E ACQUISIZIONE DELLA PROVA DEL CONSENSO**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito anche solo “*Codice*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, di seguito “*decreto Bersani*”;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e*

*consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS e di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 10/21/CONS, del 14 gennaio 2021, recante “*Disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la delibera n. 104/21/CONS, del 31 marzo 2021, recante “*Proroga del termine di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 10/21/CONS recante disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la delibera n. 91/22/CONS, del 31 marzo 2022, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione dell’art. 1, comma 3-quater, del decreto-legge n. 7/2007, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*” con cui, tra l’altro, è stato ordinato alla società TIM S.p.A. “*di implementare, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la prevista procedura di acquisizione della prova del consenso tramite l’inserimento del numero di telefono e una one time password (OTP) da parte del cliente per i servizi in abbonamento erogati in modalità carrier billing offerti direttamente da TIM - a brand TIM -, informando l’Autorità dell’avvenuto adempimento*”;

VISTA la nota del 10 giugno 2022 con cui la società TIM S.p.A. ha chiesto all’Autorità di accordarle una proroga del termine di adempimento dell’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS fino al 31 dicembre 2022, in ragione della sussistenza di una profonda riorganizzazione interna non solo di carattere societario, ma anche di riposizionamento commerciale avviato proprio nel corso del mese di giugno 2022.

CONSIDERATO che, sotto di verso profilo, la Società ha rimarcato come l’attuazione dell’ordine sarebbe (*omissis*), rispetto ai quali non si sono registrate segnalazioni di attivazioni inconsapevoli e, inoltre, in tale mercato TIM riveste un (*omissis*).

CONSIDERATO che, d’altra parte, TIM ha evidenziato che il servizio *TIM MUSIC* già prevede l’introduzione di una OTP in fase di registrazione al servizio (aspetto rilevante ai fini della consapevolezza dell’acquisto), mentre la vendita di *TIM I LOVE GAMES* (*omissis*);

PRESO ATTO dei dati e delle informazioni resi da TIM nell’istanza di proroga in questione;

TENUTO CONTO della tipologia di servizi coinvolti (*omissis*), dell’assenza di segnalazioni di attivazioni inconsapevoli, (*omissis*) di TIM in tale mercato (*omissis*), che *TIM MUSIC* già prevede una OTP in fase di registrazione al servizio (aspetto rilevante

ai fini della consapevolezza dell'acquisto), del fatto che la vendita di *TIMI LOVE GAMES* (*omissis*);

RITENUTO, pertanto che, in applicazione del principio di proporzionalità e in un'ottica di contemperamento tra le esigenze della Società e la tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa, l'istanza di proroga presentata dalla società TIM S.p.A. sia parzialmente accoglibile nei termini di seguito indicati;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Proroga del termine per l'adempimento dell'ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS)**

1. Il termine previsto dalla delibera n. 91/22/CONS per l'adempimento, da parte della società TIM S.p.A. - codice fiscale 00488410010 -, con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), dell'ordine di implementare una procedura di acquisto mediante l'introduzione di un'apposita OTP, per i servizi digitali in abbonamento a *brand* TIM offerti sulla propria piattaforma in modalità *carrier billing*, è prorogato fino al 31 ottobre 2022.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

**Giulietta Gamba**